

CODICE APPLICABILE:	☒	ADR	☒	RID	TRANSITORI:	NON PRESENTI
---------------------	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	-------------	--------------

STIMA DELLA QUANTITÀ DI MERCI PERICOLOSE NEL CASO DI TRASPORTO DI RIFIUTI

OGGETTO: Revisione della sezione 5.4.1.1.3.2 che integra le *Disposizioni particolari relative ai rifiuti*

Contesto: Tra gli oneri dello *speditore*, come individuati alla sezione 1.4.2.1, vi è quello di fornire, al trasportatore, informazioni e dati in maniera tracciabile, ovvero i documenti di trasporto, osservando le disposizioni indicate al capitolo 5.4 inerenti, per l'appunto, i requisiti della documentazione di accompagnamento delle spedizioni di merci pericolose

In via generale, è possibile osservare che i requisiti fondamentali e caratterizzanti un documento di trasporto ADR sono sostanzialmente due.

Il primo fa riferimento alla forma del documento e, secondo quanto indicato alla sezione 5.4.1.4, non vi sono restrizioni specifiche essendo ammesso il ricorso ai modelli previsti da altre modalità di trasporto o anche altri regolamenti, come ad esempio il FIR (formulario di identificazione rifiuti) nel caso di specie

Più stringente, invece, è il secondo requisito relativo alle informazioni che devono, obbligatoriamente, essere riportate sul documento di trasporto. In tal senso, la sezione 5.4.1.1.1, dalla lettera (a) a (k), precisa sia la natura delle informazioni necessarie che la relativa sequenza sul documento

Tra queste, in riferimento alla descrizione della spedizione, è richiesto:

5.4.1.1 Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

5.4.1.1.1 Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto:

e. il numero e la descrizione dei colli, quando questo si applica. I codici di imballaggio dell'ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo (per esempio una cassa (4G));

NOTA: Non è necessario indicare il numero, il tipo e la capacità di ogni imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno di un imballaggio combinato

f. la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato);

APPROFONDIMENTI SULLA SEZIONE 5.4.1

Autore: Dott. Giovanni ADAMO

NOTA 1: Nel caso si preveda l'applicazione dell'1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto conformemente all'1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

NOTA 2: Per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nell'ADR, la quantità indicata deve essere la quantità totale di merci pericolose contenute all'interno, in kg o in litri secondo il caso.

Nel caso di spedizione di merci questo dato, in linea generale, è sempre disponibile o comunque facilmente acquisibile; diversamente, invece, nel caso di trasporto di rifiuti. In tale ipotesi, infatti, non è raro, tantomeno inconsueto, procedere ad una spedizione in assenza di una chiara indicazione del peso, limitandosi ad una indicazione, nel formulario, del solo valore presunto, fatto salvo l'onere di verificare a destino il quantitativo effettivo (in massa o volume) del rifiuto conferito

Va da sé, per quanto appena indicato ai precedenti paragrafi, che una simile condizione risulta non conforme alle prescrizioni dell'ADR per il quale, si ribadisce, è d'obbligo riportare *la quantità totale di ogni merce pericolosa*, peraltro nell'unità di misura più appropriata

**Modifiche /
integrazioni:**

Inserimento del nuovo paragrafo 5.4.1.1.3.2 ADR/RID:

5.4.1.1.3 Disposizioni particolari relative ai rifiuti

5.4.1.1.3.2 *Se non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti nel luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata per i seguenti casi alle seguenti condizioni:*

- a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto è aggiunto un elenco degli imballaggi comprendente il tipo e il volume nominale;*
- b) Per i contenitori, la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili (ad es. tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento);*
- c) Per i serbatoi di rifiuti funzionanti sottovuoto, la stima è giustificata (ad esempio mediante una stima fornita dal mittente o dall'equipaggiamento del veicolo).*

Tale stima della quantità non è consentita per:

- Esenzioni per le quali è indispensabile la quantità esatta (es. 1.1.3.6);*
- Rifiuti contenenti materie menzionate in 2.1.3.5.3 o materie della classe 4.3;*
- Cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti sottovuoto.*

APPROFONDIMENTI SULLA SEZIONE 5.4.1

Autore: Dott. Giovanni ADAMO

Nel documento di trasporto deve essere allegata una dichiarazione, come segue:

QUANTITÀ STIMATA IN CONFORMITÀ AL 5.4.1.1.3.2**Interpretazione e impatto: chi deve fare cosa**

La proposta, avanzata dalla FEAD (Federation of Waste Management and Environmental Services), nasce dalla constatata difficoltà, originata da ragioni pratiche, di riuscire a definire la quantità esatta dei rifiuti spediti, già nella fase di trasporto; al contempo, nella logistica dei rifiuti, questo dato risulta disponibile, poiché accertato, al momento del conferimento agli impianti di trattamento.

Sebbene, in via generale, questa nuova disposizione sia orientata ad agevolare sia lo speditore che il trasportatore, in considerazione delle responsabilità attribuite al capitolo 1.4, sono stati opportunamente circoscritti i casi in cui ci si possa avvalere di questa esenzione.

Risultano infatti esclusi da questa disposizione, oltre ai casi di trasporto in esenzione per applicazione della sezione 1.1.3.6, i rifiuti:

- Aveni una delle seguenti caratteristiche di pericolo (come definite al 2.1.3.5.3): materiale radioattivo (classe 7); materiale esplosivo (classe 1); gas (classe 2); esplosivi liquidi desensibilizzati (classe 3); materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati (classe 4.1); materie piroforiche (classe 4.2); perossidi organici (classe 5.2); materie tossiche di primo gruppo di imballaggio, con riferimento ad una esposizione per inalazione (classe 6.1); materie infettanti (classe 6.2). In aggiunta sono escluse le materie che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3);
- Trasportati in cisterna.

In termini operativi, gli *speditori* che intendano avvalersi di questa agevolazione, dovranno quindi integrare il documento di trasporto, in questo caso rappresentato dal FIR (nel campo annotazioni), con la frase evidenziata sopra. Al contempo, i *trasportatori* dovranno sia verificare che tale informazione sia riportata sul formulario ma anche che il trasporto non ricada in uno dei regimi di esclusione sopra descritti

Autore		Pubblicazione
Giovanni Adamo Dangerous Goods Risk Manager	Ulixes Srl	13/09/2022

Avvertenza

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. declinano ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. non assumono alcun obbligo e declinano ogni responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.

Copyright © 2022 AES – Tutti diritti riservati.

A.E.S. ASSOCIAZIONE ESPERTI DELLA SICUREZZA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede legale: Via Guido e Giorgio Paglia, 15 – 24122 Bergamo (BG) - C.F. 92028340609 – P. Iva 02205190602

Sede amministrativa: Via Lombardia, 8 – 24030 Medolago (BG) - Tel. 035/901062 - Fax 035/4933535

e-mail: segreteria@aes-italia.it; Pec: aes-italia@pec.it